

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

67.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224)	3	PISANI ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454)	10
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7, 9	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	10, 12, 13, 14, 16
BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore f.f.</i>	4, 6, 8	ALOI FORTUNATO	12, 13
CARELLI RODOLFO	8	AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	15, 16
CUFFARO ANTONINO	4, 5, 6, 8	ARMELLIN LINO, <i>Relatore</i>	10, 11
FINCATO LAURA	4, 5, 6	BROCCA BENIAMINO	12, 13, 14
GRANELLI LUIGI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	3, 4, 5, 7, 9	CASTAGNETTI GUGLIELMO	13
POLI BORTONE ADRIANA	8	FAGNI EDDA	10, 11
PORTATADINO COSTANTE	9	FERRI FRANCO	13, 14, 16
		PISANI LUCIO	11, 14, 16

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,50.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia ».

Ricordo che nella seduta di ieri, martedì 15 aprile, si è svolta la discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso relativi.

Poiché il relatore onorevole Portatadino è momentaneamente assente, prego l'onorevole Brocca di sostituirlo.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Per quanto riguarda gli emendamenti Cuffaro e Ferri 1. 14-bis ed 1. 15, desidero fare le seguenti osservazioni. Il primo contiene due affermazioni significative rispetto all'orientamento della riforma del CNR: si ribadisce che la riforma dovrà distinguere fra le due funzioni di consulenza del CNR ed il suo ruolo di ente pubblico di ricerca e si definisce la necessità di collocare il CNR al di fuori dell'elenco di cui alla legge n. 70 del 1975. Mi dichiaro d'accordo, dal punto di vista sostanziale, su queste due affermazioni e, per dare maggiore forza a

questa mia opinione, rileggerò ciò che ho scritto alcuni mesi fa in un articolo apparso sulla rivista *Le Scienze*: « In qualsiasi istituzione che voglia essere efficiente e trasparente gli organi di governo e di controllo vanno distinti: ciò vale anche per il CNR. Se i comitati che decidono i programmi sono gli stessi che li gestiscono e li controllano, noi abbiamo sovrapposizione di funzioni, che è causa di inefficienza e di scarsa trasparenza ».

Sono del parere che non sia opportuno che in una legge vengano inserite generiche opzioni programmatiche prive di contenuto normativo: invito pertanto i presentatori a trasformare l'emendamento 1. 14-bis in un ordine del giorno.

Nell'ambito dell'emendamento 1. 15 propongo di puntualizzare meglio la distinzione delle funzioni degli organi del CNR.

Per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 7, esprimo parere contrario; esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 1. 2 del relatore, contrario sull'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 8 e favorevole sull'emendamento 1. 3 del relatore. L'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 9 intende sopprimere addirittura gli eletti dei dipendenti di ruolo del CNR e mi trova pertanto contrario. L'emendamento 1. 17 degli onorevoli Cuffaro e Ferri aumenta il numero dei membri eletti dei dipendenti di ruolo del CNR, accentuando quindi la partecipazione diretta del personale più interessato. Dal canto suo, il Governo aveva proposto l'elezione di 25 membri, che però sono stati considerati nel corso della discussione molto al di sotto delle altre rappresentanze e quindi tali da non fornire sufficienti garanzie. Pertanto, l'incremento del numero di tali membri mi trova favorevole.

L'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 18 propone la riduzione del numero dei rappresentanti nominati dal Presidente del Consiglio su indicazione del ministro della ricerca scientifica: con esso si penalizza ingiustamente il riequilibrio complessivo che si cerca di instaurare attraverso la legge fra tutte le parti interessate al buon funzionamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata. Mi dichiaro perciò contrario a tale proposta di riduzione.

Per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 10 devo rilevare che abbiamo in parte accolto le proposte in esso contenute, fissando a 15, invece che a 20, il numero dei rappresentanti del mondo industriale; mi dichiaro pertanto contrario a tale emendamento.

Con l'emendamento 1. 13 viene proposta una migliore formulazione della procedura di nomina da parte del Presidente del Consiglio, nel senso che dieci membri devono essere designati dal ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Su tale emendamento, pertanto, esprimo parere favorevole.

Sono contrario all'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 11, mentre sono favorevole alla parte dell'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 16 riguardante il carattere elettivo della componente di cui al punto f); infatti, il Governo, in sede di discussione sulle linee generali, si era rimesso al Parlamento circa la scelta tra elezione e nomina.

Anche l'emendamento del relatore 1. 4 propone il sistema di elezione anziché quello di nomina; contemporaneamente viene portato a quindici il numero dei membri di cui alla lettera f).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1. 16 e 1. 4 non si precludono l'un l'altro; quello del relatore può essere votato per parti separate, ovvero può esserne presentata una nuova formulazione, che potrebbe assorbire l'emendamento 1. 16.

ANTONINO CUFFARO. Credo che debba essere definito in modo chiaro il numero dei membri del comitato; in tal modo

gli emendamenti potrebbero essere presentati tenendo conto della necessità di mantenere invariata quella cifra. Il Governo comprenderà bene l'importanza di conoscere sin dall'inizio la consistenza complessiva del comitato per vedere poi, in tale ambito, quali rapporti si possano creare.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Quanto all'emendamento del relatore 1. 5, considerando che quindici membri vengono nominati dal Presidente del Consiglio, la previsione di cui alla lettera g) può non essere necessaria. Invito dunque il relatore a ritirare l'emendamento.

BENIAMINO BROCCA, Relatore f.f. Accetto l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 1. 5.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Per le stesse motivazioni invito gli onorevoli Fincato e Fiandrotti a ritirare il loro emendamento 1. 14, di analogo tenore rispetto a quello del relatore 1. 5.

LAURA FINCATO. Lo ritiriamo, riservandoci di proporre una nuova formulazione che tenga conto anche del contenuto dell'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 16.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Sono contrario all'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 16. all'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 12. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento del relatore 1. 6, che stabilisce l'incompatibilità tra la funzione di membro del Comitato nazionale di consulenza e quella di direzione di istituto, di centro o di progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.

BENIAMINO BROCCA, Relatore f.f. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, concordo con il parere espresso dal ministro. In particolare ritengo che

l'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 16 possa essere assorbito dalla nuova formulazione dell'emendamento 1. 4 che presento agli uffici.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1. 5, analogo all'emendamento Fincato 1. 14, di cui il Governo ha chiesto il ritiro, propongo la seguente nuova formulazione dell'emendamento Fincato 1. 13, che in qualche modo potrebbe venire incontro alle esigenze espresse dalle varie proposte di emendamento alla lettera e).

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Brocca, ha presentato la seguente nuova formulazione degli emendamenti 1. 4 e 1. 13:

Al secondo comma, sostituire la lettera f), con la seguente:

« f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie degli assistenti di ruolo nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti al medesimo corpo elettorale ».

1. 4-bis.

Al secondo comma, sostituire la lettera e), con la seguente:

« e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri di cui dieci su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica anche in rappresentanza dei nuovi settori disciplinari e di comprovata esperienza in campo economico finanziario e bancario ».

1. 13-bis.

LAURA FINCATO. Ritiro pertanto l'emendamento 1. 13.

ANTONINO CUFFARO. Per quanto riguarda l'emendamento 1. 14-bis, che il Governo ha chiesto di trasformare in ordine del giorno per accettarlo in seguito come impegno, propongo una diversa soluzione.

In quell'emendamento, infatti, si fa riferimento alla data del 31 dicembre 1986 entro la quale il CNR verrebbe depennato dall'elenco degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975.

Chiedo al ministro Granelli se sia disponibile a dare parere favorevole nel caso il termine venisse modificato secondo le esigenze del Governo. Noi abbiamo proposto una data solo per stabilire un termine alla nostra attività legislativa.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Sono grato all'onorevole Cuffaro per il suggerimento, perché mi fornisce l'occasione di portare alla Commissione elementi di maggiore chiarezza. Abbiamo di fronte, infatti, alcune scadenze importanti come quella che riguarda il negoziato per i comparti della ricerca che comporterà la decadenza di alcune norme contenute nella legge n. 70, anche se il nuovo regime non potrà essere assunto come un vero e proprio superamento di quella legislazione; ciò potrà essere stabilito solo dalla riforma che sarà approvata entro il 31 maggio 1988.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Cuffaro, propongo di sostituire la data del 31 dicembre 1986 con le parole: « al più presto e comunque non oltre il 31 maggio 1988 ». Tale termine dovrebbe comunque essere inserito in un ordine del giorno e non nella proposta di legge in discussione.

ANTONINO CUFFARO. Il gruppo comunista intende presentare in tal senso un proprio ordine del giorno che propone come termine ultimo la data del 30 giugno 1987.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Ho proposto la data del 31 maggio 1988 come termine ultimo; nulla toglie che la riforma del CNR possa essere approvata prima.

ANTONINO CUFFARO. Ritiriamo l'emendamento 1. 14-bis.

PRESIDENTE. Per consentire ai gruppi di prendere visione della nuova formulazione di alcuni emendamenti, sospendo la seduta per alcuni minuti.

La seduta, sospesa alle 15,20, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Avverto che essa avverrà in linea di principio; gli emendamenti eventualmente approvati saranno inviati alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Ricordo che il Governo ha chiesto l'accantonamento dell'emendamento 1. 1: poiché, peraltro, la disposizione cui esso è riferita altro non è se non la risultante aritmetica delle singole lettere, ritengo che potrà essere messa a punto in sede di coordinamento formale del testo approvato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 1. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 17, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 1. 13-bis, accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 1. 16.

BENIAMINO BROCCA, Relatore f.f. Lo emendamento 1. 4-bis potrebbe assorbire l'emendamento Cuffaro 1. 16; inoltre la nuova formulazione non sarebbe preclusiva dell'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 12 in quanto, comprendendo anche gli incaricati, fa riferimento ad un insieme più ampio di candidati.

ANTONINO CUFFARO. A seguito della nuova formulazione dell'emendamento 1. 4 proposta dal relatore, ritiro l'emendamento 1. 16.

LAURA FINCATO. In considerazione della riformulazione dell'emendamento del relatore 1. 4, ritiro l'emendamento 1. 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 1. 4-bis, accettato dal Governo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 16 APRILE 1986

Ricordo che l'emendamento 1. 5 è stato ritirato.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Poli Bortone ed altri 1. 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 6.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 15 che, a seguito delle modifiche suggerite dal Governo, risulta del seguente tenore:

Sostituire il quart'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« I componenti dei Comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988 ».

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 15, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

In attesa dei prescritti pareri, la discussione sull'articolo 1 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Il regolamento che, a norma del precedente articolo 1, deve stabilire il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le cooptazioni, dovrà prevedere:

a) che siano mantenuti i primi dieci Comitati disciplinari previsti dall'articolo 1 del vigente regolamento;

b) che siano istituiti Comitati interdisciplinari per grandi aree scientifiche, in numero non inferiore a cinque, eletti dall'Assemblea plenaria dei Comitati previsti dalla presente legge;

c) che la votazione dei membri dei Comitati avvenga con votazione unica ».

2. 1.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere:

« Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 283 del 1963 dovrà prevedere la istituzione dei Comitati interdisciplinari per grandi aree scientifiche, in numero di cinque, eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea plenaria dei Comitati previsti dalla presente legge ».

2. 2.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Esprime parere favorevole all'emendamento presentato dal relatore che rappresenta il frutto della

discussione svoltasi. In effetti, si è ritenuto necessario non lasciare alla discrezionalità degli organi del CNR l'elaborazione del regolamento, ma indicare taluni punti fermi.

Nell'emendamento in oggetto, infatti, il regolamento che, a norma dell'articolo 1, deve stabilire il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni e delle cooptazioni, dovrà prevedere che siano mantenuti i primi dieci comitati disciplinari previsti dall'articolo 1 del vigente regolamento; che siano istituiti comitati interdisciplinari per grandi aree scientifiche, in numero non inferiore a cinque, eletti dall'assemblea plenaria dei comitati previsti dalla presente legge e che la votazione dei membri dei comitati avvenga con votazione unica.

BENIAMINO BROCCA, *Relatore f.f.* A mio avviso, l'emendamento Poli Bortone ed altri introduce dei vincoli che possono rappresentare una complicazione. Per tale motivo non mi sento di esprimere parere favorevole.

ANTONINO CUFFARO. Concordo sulla esigenza evidenziata dal relatore di mantenere, in assenza di una complessiva riforma del CNR, i comitati disciplinari previsti, di procedere all'istituzione di alcuni comitati interdisciplinari nonché di prevedere la votazione unica per la nomina dei membri dei comitati stessi.

Tuttavia, non si può ignorare l'esistenza di tendenze contrapposte sulle quali, per altro, non è stata effettuata alcuna opzione politica. Da una parte, infatti, si tende a mantenere il comitato strettamente disciplinare, affiancato da qualche comitato interdisciplinare. In proposito, ricordo che la nomina del comitato tecnologico — l'unico interdisciplinare — è quanto mai censurabile, dal momento che in esso si registrano presenze estranee che nulla o poco hanno a che vedere con la tecnologia. Da ciò discende che la interdisciplinarietà è molto limitata in considerazione del fatto

che sono soltanto gli esperti del settore ad indirizzare l'attività del comitato.

Dall'altra parte, invece, si tende alla proliferazione dei comitati interdisciplinari: si pensi che il Consiglio nazionale delle ricerche francese dispone di circa 40-45 organismi.

Non porre un limite superiore alla costituzione dei comitati interdisciplinari può portare a pericolose sovrapposizioni nell'attuale struttura claudicante del CNR. Non concordo, quindi, con l'emendamento che propone un limite inferiore; sono favorevole, invece, all'emendamento del relatore con l'integrazione della proposta dell'onorevole Poli Bortone di stabilire una maggioranza qualificata per l'elezione del comitato interdisciplinare.

RODOLFO CARELLI. Concordo con le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Cuffaro in ordine alla possibile proliferazione dei comitati interdisciplinari, ma ritengo sbagliato stabilire per legge quale debba essere il numero di tali organismi. Vi sono, infatti, esigenze di natura accademica e dipartimentale di cui va garantita l'autonomia.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei sapere dal collega Carelli come intende conciliare la materia contenuta nella lettera a) del secondo comma dell'articolo 1, con quella di cui alla successiva lettera b). Non è stato fatto assolutamente un discorso di qualità che è preminente quando si trattano questioni che attengono alla ricerca scientifica; oggi si è discusso esclusivamente di rapporti e di quantità, di organismi da creare e di sovrapposizioni possibili, cosa già avvenuta nel corso della discussione sui problemi dell'università. L'onorevole Carelli, nel fare riferimento agli atenei, deve ricordare i disastri creati nel comparto della ricerca quando si sono sovrapposte le competenze degli istituti a quelle dei dipartimenti.

Vogliamo ora riproporre la presenza dei dieci comitati previsti dall'articolo 1 e in più ve ne sarebbero almeno cinque che possono aumentare in base ad un meccanismo elastico che non riesco a comprendere.

Di tale questione noi facciamo un problema di scelta politica; riteniamo che la ricerca scientifica nel nostro paese debba attuarsi mediante la costituzione dei comitati interdisciplinari, ma si continua a far finta che questa struttura sia permanente. Sappiamo tutti che il Presidente del Consiglio e il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica hanno delle incertezze sul futuro del CNR e qualcuno sostiene che si vorrebbe sostituirlo con un'agenzia.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Per quanto sia faticosa la discussione del provvedimento al nostro esame, non posso accettare l'osservazione secondo la quale esso tende soltanto ad un adeguamento numerico degli equilibri di forze all'interno del CNR; ritengo, invece, si tratti di un tentativo di aprire — sia pure sperimentalmente — qualche spiraglio nell'attività dell'ente. Le novità previste dal provvedimento al nostro esame riguardano infatti: l'aumento della presenza dei ricercatori nei comitati di gestione del Consiglio (non credo sia solo un dosaggio di equilibri tra le varie categorie); la norma che conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di alcune rappresentanze (si tratta di un allargamento della rappresentatività complessiva); l'incompatibilità tra la carica di membro dei comitati di consulenza e quella di direzione di istituti di ricerca e di progetti finalizzati.

Nella formulazione di queste norme siamo stati mossi da una duplice preoccupazione: da una parte vi è la necessità di garantire la continuità delle strutture attualmente operanti (non possiamo, infatti, sovvertire i comitati interdisciplinari, e per questo motivo si è affermato che i primi dieci comitati debbono restare operanti); dall'altra, gli obiettivi della ricerca scientifica pongono in luce la necessità di un approccio interdisciplinare, allargando l'orizzonte a nuove e diverse discipline, creando, quindi, l'esigenza di ulteriori studi. Non si tratta, pertanto, di una ricerca di equilibri compensativi all'interno del

CNR, ma certamente la formulazione proposta di un numero di comitati « inferiore a cinque » fa prevedere una proliferazione contraria al processo sperimentale in atto. Lasciare, però, completa discrezionalità è altrettanto pericoloso; la formulazione migliore sarebbe quindi: « non superiore a cinque » con la garanzia che, oltre ai dieci comitati esistenti, ve ne siano al massimo altri cinque.

Per quanto riguarda le regole di elezione, ho già detto che è necessario attenersi alle norme previste dall'apposito regolamento.

COSTANTE PORTATADINO. Concordo con le considerazioni svolte dal ministro Granelli in ordine al numero dei comitati interdisciplinari.

Per quanto attiene, invece, alle regole per la loro elezione, desidero chiarire che la proposta di introdurre la maggioranza qualificata comporta una drastica modifica del regolamento concernente la determinazione del numero e delle competenze dei comitati nazionali di consulenza. L'articolo 3 di tale regolamento, infatti, stabilisce che il comitato nazionale per le ricerche tecnologiche è costituito da dodici membri eletti dall'assemblea plenaria. Inoltre si stabilisce che ciascun componente dell'assemblea vota quattro nomi. Risultano eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti. Esiste una indicazione precisa di persone da eleggere con voto limitato, 4 su 12, in modo tale da garantire un ventaglio estremamente ampio di opzioni.

Se noi stabilissimo il principio della maggioranza assoluta per l'istituzione dei comitati introdurremmo il criterio della votazione su liste bloccate.

PRESIDENTE. L'onorevole Portatadino ha presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 2.1, al punto b), sostituire le parole: « non inferiori a 5 » con le parole: « non superiori a 5 ».
0. 2. 1. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 2. 1 del relatore, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'emendamento Poli Bortone ed altri 2. 2. risulta pertanto precluso.

Trasmetterò immediatamente gli emendamenti approvati in linea di principio alla I Commissione affari costituzionali al fine dell'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Pisani ed altri: Norme per il conferimento delle supplenze annuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola (2454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pisani, Casati e Fincato: « Norme per il conferimento delle supplenze annuali per i posti vacanti e disponibili nella scuola ».

L'onorevole Armellin ha facoltà di svolgere la relazione.

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Signor presidente, signor sottosegretario di Stato, la proposta di legge Pisani ed altri ha come finalità prima il trasferimento ai presidi e ai direttori didattici della competenza di conferire le supplenze anche di carattere annuale, e non soltanto quelle di breve durata, come attualmente previsto. Tutto ciò, dopo che siano state espletate tutte le operazioni di assegnazione del personale di ruolo e quelle relative alle dotazioni organiche aggiuntive.

È noto che il vantaggio principale sarebbe quello di evitare il « carosello » degli insegnanti, soprattutto nei primi mesi dell'anno scolastico; indubbiamente, la proposta di legge, qualora approvata, avrebbe tali positive conseguenze.

Altra esigenza da più parti sollevata è quella di rendere più snelle le operazioni

tramite la previsione di una graduatoria provinciale permanente da aggiornarsi ogni due anni. Da ciò deriverebbe l'indubbio vantaggio della non necessità di ripresentare, ogni due anni, domande e documentazioni per l'inserimento nella graduatoria.

I vantaggi sarebbero, evidentemente, innegabili, com'è risultato nell'ampio dibattito già svoltosi in sede referente, al quale mi richiamo.

Preannuncio peraltro la presentazione di alcuni emendamenti che, pur lasciando inalterata la sostanza della proposta di legge di cui è primo firmatario il collega Pisani, si propongono di rendere più snelle le procedure previste. In particolare, all'articolo 1 proporrei di inserire gli ordini di scuola interessati. Emendamenti forse più penetranti mi riprometto di presentare agli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

EDDA FAGNI. Devo confermare le perplessità di ordine generale già espresse dal mio gruppo nel corso del dibattito svoltosi in sede referente. Dico ciò pur avendo la consapevolezza della necessità di dare avvio all'anno scolastico senza vuoti e senza pause troppo lunghe, come è successo negli ultimi anni. Credo che sia possibile evitare gli inconvenienti presentatisi mettendo in moto i meccanismi di assegnazione dei posti vacanti in tempo utile. Le perplessità, dunque, derivano da due ordini di motivi. In primo luogo, dal fatto che sono state presentate in Parlamento alcune iniziative legislative tendenti a modificare i sistemi di reclutamento e di formazione delle graduatorie del personale docente. Questo tema è oggetto anche di un disegno di legge presentato dal Governo al Senato che si sta tentando di richiamare in questo ramo del Parlamento per discuterlo congiuntamente alle analoghe iniziative parlamentari.

In secondo luogo, le perplessità ci derivano dal fatto che nell'articolo 1 si af-

ferma che, dopo il completamento delle assegnazioni del personale di ruolo e di quelle relative alle dotazioni organiche aggiuntive sui posti ancora vacanti, le nomine dei supplenti sono effettuate dai presidenti o dai direttori didattici in base a graduatorie « di istituto o di circolo ».

LINO ARMELLIN, *Relatore*. Cosa che si verifica anche adesso.

EDDA FAGNI. Il problema è rappresentato dal modo in cui si formano le graduatorie in questione. È questo il *punctum dolens*. La mia preoccupazione, onorevole Armellin, è che si riapra un mercato delle supplenze e delle assegnazioni che non so quali garanzie ci possa dare.

Inoltre, ritengo opportuno un confronto con i sindacati, poiché si tratta di un settore delicato, sul quale i sindacati hanno il diritto e forse anche il dovere di esprimere il loro parere. Credo che la materia suggerisca una certa prudenza e che richieda anche confronti e consultazioni con le organizzazioni sindacali, da effettuarsi in via prioritaria rispetto all'esame dell'articolato del testo di legge.

LUCIO PISANI. Sempre attento alle ragioni dei colleghi, che servono a completare la formazione di un'idea e a verificarne la saggezza, la prudenza ed il buon senso, ho ascoltato con molto interesse le argomentazioni dell'onorevole Fagni. La collega mi pare abbia espresso due perplessità, una di ordine politico-programmatico (vi è un intreccio di legge che non conosco e, quindi, non posso giudicare se e fino a che punto valga la pena di portare avanti autonomamente questo discorso), l'altra concernente la prudenza necessaria nella circostanza attuale.

Sul secondo punto mi permetterei di fare qualche riflessione e di richiamare l'attenzione dei colleghi: è un fatto incontestabile che la scuola non apre i suoi battenti secondo il calendario prefissato e neppure con una tolleranza ragionevole di dieci, quindici o venti giorni. Ai commissari che abbiano bisogno di ulteriori documenti sono in grado di dimo-

strare che nella provincia di Como quest'anno è stata assegnata una supplenza annuale alla data del 14 dicembre in un liceo classico per la cattedra di matematica; sono certo di quel che dico, in quanto il beneficiario è mio figlio. Il discorso non vale soltanto per il Nord, ma anche per le grandi province del Sud, come per esempio Napoli.

Per quanto riguarda il richiamo alla prudenza per il mercato delle supplenze, non mi sembra debba destare preoccupazioni; in realtà, tale mercato dovrebbe già esistere, visto che il meccanismo proposto dalla mia iniziativa non è affatto nuovo.

Il tentativo operato dalla proposta di legge di cui sono presentatore è quello di cercare di anticipare il conferimento della supplenza di qualche mese, in modo da garantire un regolare ed ordinato svolgimento dell'anno scolastico.

Vi è, in effetti, un problema da non sottovalutare, cioè quello della competenza e della legittimazione del sindacato in una materia che, tutto sommato, riguarda il proprio personale. Dobbiamo domandarci con molta franchezza (si tratta di una considerazione che posso fare in quanto parlamentare ed *ex* provveditore) se la scuola sia degli studenti o dei docenti, o comunque a chi appartenga. Troppo spesso, per aver dimenticato che la scuola è un servizio, l'abbiamo scambiata per una azienda che eroga soltanto posti di lavoro, con la conseguenza dell'appiattimento dell'educazione e dell'istruzione che è a tutti noto.

In questo modo non viene meno la possibilità di ulteriori posti di lavoro; infatti le supplenze che si renderanno necessarie saranno assegnate, i pagamenti indispensabili si erogheranno. Si tratta semplicemente di una anticipazione dei tempi, in modo da evitare quello stillicidio in base al quale una persona che oggi sta effettuando una supplenza in una certa scuola, senza che il provveditorato abbia conferito la supplenza annuale, venga chiamata ad effettuare un'altra supplenza in un diverso istituto, mentre intanto si provvede a chiamare una seconda

persona a ricoprire il posto lasciato vacante dal primo, con il fenomeno della moltiplicazione ben noto all'opinione pubblica.

Dobbiamo tener presente che la moltiplicazione delle graduatorie tra istituti e circoli aumenta quell'elemento di alea che è insito in tutti i contratti a rischio; ma già oggi presentare la domanda in una provincia piuttosto che in un'altra significa riuscire o meno ad ottenere un incarico.

Ritengo che la soluzione prospettata comporti il vantaggio che, una volta nominato dal preside un supplente, gli alunni e le loro famiglie avranno la garanzia che tale supplente rimarrà in quella sede fino alla conclusione dell'anno scolastico. Mi pare che questo rappresenti un concreto passo avanti, fra tante teorizzazioni, che non può non essere tenuto presente.

BENIAMINO BROCCA. Devo premettere, innanzitutto, che condivido *in toto* le argomentazioni svolte dal collega Pisani, nonché la sua insistenza nel portare avanti un provvedimento da cui devono scaturire dei concreti benefici per la scuola.

Per quanto riguarda la preoccupazione di cui si è fatta carico l'onorevole Fagni, cioè l'interferenza ed il collegamento del provvedimento al nostro esame con alcune iniziative legislative in corso, non dobbiamo far confusione in questo campo. In occasione della discussione della legge n. 326 abbiamo distinto le nomine disposte dai provveditori da quelle disposte dai presidi, perché in quella circostanza eravamo in presenza di un parere del TAR del Lazio che assimilava le nomine dei provveditori agli incarichi conseguenti alla permanenza in graduatoria per due anni, periodo di tempo ridotto poi alla metà.

Sono sopravvenute altre situazioni e sono sopravvenute a prescindere dal fatto che oggi incarichiamo i presidi delle nomine. Non credo che possa essere chiamata in causa la legge n. 326, ma semmai una situazione di fatto che si è creata, che affronteremo in un secondo momento, ma che a mio avviso non deve costituire fonte di preoccupazione.

Inoltre, nel corso di contatti con provveditori e provveditorati si scopre una certa attesa per l'iniziativa che abbiamo avviato e si può riscontrare il consenso al modo in cui stiamo procedendo da parte dell'amministrazione periferica: non si vede, dunque, chi potrebbe dissentire, quando l'amministrazione periferica, che è quella che opera principalmente in quel campo, si dichiara favorevole al provvedimento di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Poiché stanno per avere luogo votazioni in aula sospendo la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni stesse.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 18.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge al nostro esame.

FORTUNATO ALOI. Onorevoli colleghi, continuiamo a discutere di un provvedimento che, al di là del contenuto, è stato considerato dal nostro gruppo come una proposta che tende a sopperire a certe carenze che si sono registrate (e continuano a registrarsi) in ordine alla questione del conferimento delle supplenze annuali che vengono a determinarsi di anno in anno. Come abbiamo già detto, siamo contrari in linea di principio a questo tipo di leggi che talvolta possono anche essere definite « leggine », perché tendono solo a dare una risposta a settori limitati attinenti alla situazione della scuola, però non c'è in noi una posizione preconstituita anche perché avete visto che abbiamo ritirato gli emendamenti presentati, come quello relativo alle DOA, in quanto poteva ritenersi assorbito dalle delucidazioni che ci sono state fornite. Oggi ci troviamo di fronte agli emendamenti del relatore che, come ha rilevato anche il proponente Pisani, hanno una validità soprattutto laddove si fa riferimento alla graduatoria provinciale permanente. Onorevole Brocca, condividiamo questa tesi (è una nostra vecchia posizione), così come abbiamo chiesto, per quanto riguarda

il precariato, l'istituzione di graduatorie nazionali permanenti.

BENIAMINO BROCCA. Mi sta bene la graduatoria provinciale permanente, non quella nazionale.

FORTUNATO ALOI. È una posizione non molto coerente, perché o si accetta in linea di principio la graduatoria permanente, che vale a livello nazionale o provinciale, o la si rifiuta.

Abbiamo detto che ci sembrava strano che si facesse riferimento ai presidi le cui nomine sono state mortificate, checché ne dica il collega Brocca, dalla legge n. 270 e soprattutto dalla legge n. 326, tant'è che le nomine effettuate dai presidi non hanno consentito che tanta gente venisse immessa in ruolo soprattutto con riferimento all'anno scolastico 1981-1982. È certamente qualcosa che ci deve fare riflettere. Lo dico con molta franchezza, esprimendo un giudizio non aprioristicamente critico, ma che tiene presente quanto avvenuto in passato.

Concludo dicendo che il discorso delle graduatorie provinciali permanenti va recepito (sosteniamo quindi questo tipo di proposta emendativa presentata dal relatore Armellini all'articolo 2) e che la richiesta di ascoltare i sindacati non va aprioristicamente respinta, perché questi possono dare un contributo, sempre che non vi sia un ulteriore ritardo, in quanto si finirebbe col posticipare di due anni la possibilità di dare soluzione ad un problema che certamente non può non essere considerato nei termini più puntuali possibili.

FRANCO FERRI. Chiediamo un rinvio della votazione del provvedimento oggi al nostro esame in quanto vorremmo approfondire le implicazioni che gli emendamenti presentati dal relatore avranno sulla legislazione vigente in materia di personale precario.

Desideriamo avere la possibilità di giungere ad una consultazione con i sindacati; non chiediamo una loro audizione in Commissione, lo faremo direttamente come gruppo parlamentare.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. A nome del gruppo repubblicano esprimo il consenso a questa proposta di legge. In linea di massima, siamo invece contrari che si vada a collocare questo provvedimento tra quelli che tendono a modificare l'attuale disciplina del personale della scuola. La proposta di legge Pisani è rivolta agli interessi degli alunni. Non sottovalutiamo, certo, i problemi del personale della scuola, che in alcuni casi sono addirittura drammatici, ma riteniamo che la logica prevalente debba essere quella di conferire alla scuola strumenti operativi rapidi ed efficaci per far fronte alle sempre crescenti preoccupazioni delle famiglie per l'incerto avvio di ogni anno scolastico.

Tale provvedimento non credo crei problemi di copertura finanziaria e non intacca, altresì, situazioni giuridiche pregresse, ma introduce un principio di efficienza.

In linea di principio consideriamo positiva la consultazione delle forze sindacali, ma dobbiamo avere coscienza che in questo campo la loro sensibilità è ridotta in quanto non è materia tipicamente sindacale; comunque, tali opinioni non sono fondamentali ai fini del proseguimento dell'*iter* della proposta di legge n. 2454.

PRESIDENTE. Se l'obiettivo della proposta di legge oggi al nostro esame è quello di una razionalizzazione dell'avvio dell'anno scolastico, è necessaria una sua rapida approvazione per consentire al Ministero di impartire le disposizioni che rendano operanti le norme sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Abbiamo tempi strettissimi sia per il calendario dei lavori della Camera, sia perché è necessaria l'approvazione del provvedimento da parte del Senato.

La stessa consultazione delle organizzazioni sindacali è pienamente legittima e può trovare soddisfacimento anche nelle more tra l'approvazione da parte della Camera e l'inizio della discussione al Senato, dato che i gruppi parlamentari ge-

neralmente si muovono dietro indicazioni provenienti dal partito politico cui sono collegati.

BENIAMINO BROCCA. Poiché comprendiamo le ragioni di una consultazione sindacale e la necessità di un ulteriore momento di riflessione sugli emendamenti presentati dal relatore, noi siamo parzialmente favorevoli alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Ferri.

Esiste la speranza che tale riflessione porti ad un cambiamento di atteggiamento; ciò è possibile sulla base dei ragionamenti fin qui esposti che hanno raccolto un consenso all'interno della nostra Commissione. Dobbiamo, però, anche renderci conto del tempo ridotto a nostra disposizione e quindi propongo di riprendere la discussione della proposta di legge nella seduta di domani.

Per quanto riguarda l'eventuale audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, credo che possa avvenire durante il periodo occorrente per l'espressione dei prescritti pareri. Non siamo favorevoli a rinviare la discussione oltre domani mattina perché è necessaria una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

FRANCO FERRI. Ci rendiamo conto della ristrettezza dei tempi e della necessaria urgenza dell'approvazione del provvedimento, ma chiediamo una riflessione anche su altre questioni sulle quali oggi non siamo in grado di esprimere un parere documentato e non lo saremo neanche domani mattina perché — ripeto — è necessario approfondire lo studio delle implicazioni che le norme contenute nella proposta di legge Pisani hanno con la legislazione vigente in materia.

Insisto e prego i colleghi di considerare questa nostra insistenza, e di non metterci nella condizione di chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento. Se fossimo costretti a subire una pressione affinché la legge sia votata comunque entro la giornata di domani, noi, come gruppo comunista, saremmo costretti a provocare il ritiro della sede legislativa.

LUCIO PISANI. Non credo che, a questo punto, esistano molte alternative. Ho già avuto occasione di dire che ho accettato i contributi di riflessione che potevano venire da più parti. Vorrei capire se questo sarà l'ultimo rinvio, in quanto non abbiamo ancora sentito qual è l'atteggiamento del Governo nel merito. Non vorrei che, una volta fissata la data della prossima seduta, ci trovassimo di fronte ad un atteggiamento del Governo che, attraverso, per esempio, la presentazione di emendamenti — di cui ho già sentito parlare — o in altro modo, potrebbe far slittare ulteriormente il dibattito rendendo di fatto impossibile l'approvazione di un provvedimento che avrebbe già dovuto essere stato approvato.

Visto che una pausa di riflessione è necessaria, vorrei che il rappresentante del Governo facesse conoscere il suo avviso.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il relatore ha preannunciato la presentazione dei seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche per posti a qualsiasi titolo vacanti e disponibili per l'intero anno, completate le assegnazioni del personale di ruolo e quelle relative alle dotazioni organiche aggiuntive, viene effettuato dai presidi e dai direttori didattici competenti, in base alle rispettive graduatorie di istituto o di circolo.

All'articolo 2, dopo le parole: « graduatorie provinciali », aggiungere le parole: « permanenti, aggiornate ogni biennio ».

All'articolo 2, sostituire le parole: « Le graduatorie hanno durata biennale a partire dall'anno scolastico 1986-1987 » con le parole: « Sono compilate graduatorie

provinciali permanenti che vanno aggiornate ogni biennio con l'inserimento dei nuovi aspiranti e di quelli trasferiti da altre graduatorie; con l'esclusione di coloro che, per esplicita rinuncia, per trasferimento od altra graduatoria, per nomina in ruolo o per qualsiasi altro motivo perdano il titolo alla permanenza nella graduatoria di appartenenza; nonché l'integrazione dei punteggi già assegnati agli aspiranti precedentemente inseriti.

La scadenza del biennio è determinata ad anni alterni rispetto a quelli in cui sono indetti i concorsi di accesso ai ruoli del personale discente delle scuole medesime.

Nel caso di esaurimento della graduatoria, il loro aggiornamento viene disposto anche prima della scadenza biennale ».

All'articolo 3, dopo le parole: « alle scuole prescelte », aggiungere le parole: « in base ad ordinanza ministeriale a carattere permanente » e sopprimere le parole: « Per l'anno 1985-1996 hanno valore le graduatorie attualmente in atto ».

All'articolo 4, far precedere il seguente comma:

« Dopo il termine di cui all'articolo precedente, le graduatorie non possono essere modificate o integrate se non per errore materiale della pubblica amministrazione ».

All'articolo 7, in fine, aggiungere il seguente comma:

« All'attuazione delle nuove norme previste per la compilazione delle graduatorie provinciali, si provvede successivamente alla scadenza del biennio per il quale saranno valide le ultime graduatorie formate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 ».

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto il relatore ed i colleghi intervenuti nel dibattito, nonché i

presentatori della proposta di legge, per aver rappresentato il problema dell'agevolazione di alcune procedure, al fine di ottenere un servizio migliore per gli allievi, per i motivi cui ha fatto riferimento, nel suo intervento, l'onorevole Pisani.

Credo che uno spazio di riflessione vada certamente concesso, anche perché il Governo non si oppone al conseguimento dei fini cui il progetto di legge è rivolto, anche se nascono perplessità — di qui la necessità di uno spazio di riflessione — sulla possibilità del meccanismo individuato di risolvere realmente il problema che abbiamo di fronte.

Il Governo, comunque, cogliendo lo spirito e le finalità della proposta di iniziativa parlamentare (anche nel senso di un contributo che non può rimanere definitivo e che si apre quindi ad altre riflessioni), presenterà un emendamento sostitutivo della proposta di legge Pisani ed altri composto di un articolo unico. Tale emendamento, certamente, non potrà entrare nella piena soddisfazione dell'intenzione dei firmatari della proposta stessa; ma, proprio al fine di fornire un contributo alla riflessione, e impegnandomi, in questo spazio, per il rinvio ad un confronto, preannuncio fin d'ora che lo emendamento è del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate graduatorie permanenti, da aggiornare ogni biennio.

La scadenza del biennio è determinata ad anni alterni rispetto a quelli in cui sono indetti i concorsi di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole medesime.

Nel caso in cui le graduatorie siano nel frattempo esaurite, il loro aggiornamento sarà disposto anche prima della scadenza biennale.

In sede di aggiornamento sono inseriti i nuovi aspiranti e quelli trasferiti da altre graduatorie, sono depennati coloro che, per rinuncia esplicita, per trasferimento ad altra graduatoria, per nomine in ruolo o per qualsiasi altro motivo, perdano titolo a permanere nella graduatoria di appartenenza, nonché sono eventualmente integrati i punteggi già assegnati agli aspiranti precedentemente inseriti.

L'aggiornamento dei punteggi ha luogo con riguardo soltanto alla valutazione dei titoli nuovi o non presentati alle scadenze precedenti, con esclusione di ogni riesame di punteggi ormai inoppugnabili per scadenza del termine utile per ricorrere o per intervenuta decisione, in sede amministrativa o in sede giurisdizionale, rispettivamente, non più impugnabile o passata in giudicato. Il servizio prestato nel biennio, cui si riferisce l'aggiornamento, non è valutabile se di durata inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.

Le supplenze annuali per la copertura di ore di insegnamento residue, che non siano utilizzate nella costituzione di cattedre o posti-orario, sono conferite dai presidi.

All'attuazione dei precedenti commi si provvederà successivamente alla scadenza del biennio per il quale saranno valide le ultime graduatorie formate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

La validità di tali graduatorie è prorogata di un anno se tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del predetto biennio intercorrano meno di centoventi giorni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi, dal primo al quinto incluso, sono estese al conferimento delle supplenze al personale non docente, al quale saranno applicate a partire dall'anno scolastico successivo a quello di prima attuazione dei nuovi profili professionali.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978,

n. 463, e quelle dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte non modificata dal presente articolo.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi.

LUCIO PISANI. Ritengo che quanto proposto oggi dal Governo sia già di pratica attuazione e che non costituisca una novità.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta, probabilmente, di qualche anticipazione.

FRANCO FERRI. Ricordo che ho chiesto il rinvio non della discussione della proposta di legge al nostro esame, ma soltanto della votazione della stessa che consenta di valutarne tutti i profili.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha presentato un emendamento ed è contrario al rinvio proposto dall'onorevole Ferri.

FRANCO FERRI. Possiamo votare l'emendamento del Governo e respingerlo, in modo tale da poter procedere ad una discussione seria sulla proposta al nostro esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
